

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE PER LA DETERMINAZIONE DELLE AREE PER LO SVOLGIMENTO DELLA FIERA DI PASQUA E PASQUETTA.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLE FIERE DI PASQUA, PASQUETTA E MADONNA DEI FIORI.

ART 1

DETERMINAZIONE DEI GIORNI E DEGLI ORARI DI SVOLGIMENTO DELLE FIERE.

- 1) Di norma i giorni di svolgimento delle Fiere sono così fissati:
FIERA DI PASQUA: per i soli articoli: giocattoli e bigiotteria DOMENICA DI PASQUA.
FIERA DI PASQUETTA: per tutti i generi il Lunedì immediatamente seguente la PASQUA;
FIERA DELLA MADONNA DEI FIORI: 8 Settembre – Festa Patronale.
- 2) Le attività di vendita avranno inizio alle ore 8 e termineranno alle ore 19,30; un'ora dopo il suddetto termine delle attività le strutture ed i relativi automezzi dei commercianti su aree pubbliche dovranno abbandonare i posteggi.
- 3) qualora si rendesse necessario il Sindaco potrà, con proprio provvedimento motivato, modificare i giorni e gli orari di svolgimento delle fiere.

ART. 2

PARTECIPAZIONE ALLE FIERE

- 1) E' fatto obbligo a tutti i commercianti su aree pubbliche che intendano partecipare alle Fiere, di presentare domanda in carta legale, diretta al Sindaco entro e non oltre il 60° (sessantesimo) giorno antecedente allo svolgimento della fiera.
- 2) Tale domanda dovrà essere corredata da:
 - copia fotostatica della autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche;
 - copia fotostatica del certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese;
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, comprovante il numero di presenze fatte registrare alla Fiera negli anni dal 1987 al 1997.
Per gli anni successivi al 1998 le modalità di cui sopra saranno adottate solo per le nuove richieste.
- 3) Per ogni Fiera dovrà essere presentata una domanda distinta.

ART. 3

ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

- 1) I posteggi vengono assegnati sulla base della graduatoria formata ai sensi dell'art. 3 comma 6 della legge n° 112/91 così come modificato dall'art. 5 della Legge 25.03.1997 n° 77; la graduatoria per l'assegnazione dei posteggi è affissa all'albo Comunale almeno dieci giorni prima dello svolgimento della Fiera.
- 2) Gli operatori inseriti nella graduatoria di cui al precedente comma1, dovranno presentarsi per l'assegnazione dei posteggi entro le ore 8 di ciascuno dei giorni stabiliti per lo svolgimento della Fiera.

- 3) Sulla base della graduatoria di cui al comma 1, gli operatori otterranno l'assegnazione dei posteggi secondo la priorità acquisita, nei limiti di disponibilità delle aree all'uso determinate.
- 4) I posteggi rimasti disponibili dopo l'assegnazione sulla base della graduatoria di cui al comma 1 del presente articolo, saranno concessi agli operatori secondo la priorità stabilita dall'articolo 6, comma 5 del D.M. 4/06/1993, n°248 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 5) Le operazioni di assegnazione dei posteggi si dovranno ripetere, con le medesime modalità, per ogni Fiera.

ART. 4

PRESENZE

- 1) Si considera presente l'operatore che si sia presentato nel giorno di fiera a prescindere dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività.

ART. 5

SANZIONI

- 1) La mancata presentazione della documentazione prevista dal presente regolamento comporta l'esclusione del titolo di priorità stabilito dall'art. 3 comma 6 così come viene modificato dall'art. 5 comma 1 della Legge n° 77 del 25/03/1997.
- 2) Le violazioni alle norme del presente regolamento saranno sanzionate ai sensi della vigente normativa.